



COMUNE DI NEGGIO

Strada Regina 23 – 6991 Neggio
Tel.: 091/ 606 24 25 – Fax 091/ 606 23 00
e-mail: comune@neggio.ch – www.neggio.ch

ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte comunali valevoli per l'anno 2024

Ris.Mun. 447/05.02.2024

Neggio, 31 gennaio 2024

Il **Municipio di Neggio**, richiamati gli Artt. 322 e seguenti della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) e il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 29 novembre 2023 (pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi no. 38/2023 del 1° dicembre 2023) concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonale valevoli per il 2024; stabilisce l'incasso dell'imposta comunale 2024 come segue

d e c r e t a

1. Rate e scadenza dell'imposta ordinaria

La riscossione delle imposte comunali per l'esercizio fiscale 2024, avrà luogo tramite il prelievo di tre rate di acconto, nella misura del 90 % circa del dovuto in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato o ad un calcolo presunto, ed il prelievo del conguaglio dopo l'emanazione della decisione di tassazione.

Le imposte devono essere pagate nei trenta giorni successivi la loro scadenza e precisamente:

richiesta d'acconto

1° rata di acconto

2° rata di acconto

3° rata di acconto

Conguaglio d'imposta

Termine di scadenza delle rate

30 aprile 2024

30 giugno 2024

31 agosto 2024

nel 2025, entro 30 giorni alla data d'intimazione del conteggio

2. Interesse remunerativo

Sui rimborsi delle somme riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0,25 % dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione (Art. 241 LT).

Sui pagamenti eseguiti prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagate per errore dal contribuente è concesso un interesse remunerativo del 0,10 % dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione (Art. 242 e 247 LT). Gli interessi remunerativi fino ad un importo di CHF 20.-- non sono conteggiati.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

3. Interessi di ritardo

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, da tale termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50% (Art. 243 LT).

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

Gli interessi di ritardo fino ad un importo di CHF 20.-- non sono conteggiati.

4. Acconti equi

Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi. Gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale. In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta emesso nella decisione di tassazione è addebitato un interesse di ritardo al tasso del 3.50% (Art. 6).

In caso di acconti equi superiori al dovuto d'imposta stabilito nella decisione di tassazione è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso dello 0.10% (Art. 3).

5. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2024 e si applica nell'anno civile 2024 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

PER IL MUNICIPIO

La Sindaca:

La Segretaria:

Antonella Notari

Laura Bariffi

